Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SCHEMA DEI CRITERI PER LE PROMOZIONI A RUOLO APERTO DA EFFETTUARSI SECONDO L'ORDINE DI RUOLO

TRIENNIO 2018 – 2020

Nel triennio 2018 – 2020, per le promozioni a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo previste dal decreto legislativo n.217/2005 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si propone di confermare i medesimi criteri già utilizzati nei trienni 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017.

Secondo detti criteri, per le promozioni a ruolo aperto si applicano gli stessi motivi di esclusione per l'attribuzione del beneficio dello scatto convenzionale di cui all'art. 9, comma 1 e seguenti, del medesimo decreto n. 217/2005, con alcune integrazioni rese opportune da successivi interventi normativi.

In particolare, per il personale sospeso cautelarmente dal servizio ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, la promozione a ruolo aperto avviene dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Analogamente, tenuto conto del decreto legislativo n. 235 del 2012, la promozione a ruolo aperto avviene dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali per coloro che sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012.

Si applicano, inoltre, le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Più in dettaglio, si riportano le modalità applicative di seguito precisate, di fatto finora già adottate, ma adeguate agli aggiornamenti normativi intervenuti in materia.

Individuazione del personale per il quale si sospende la promozione:

a) sospeso cautelarmente dal servizio; ossia vengono considerati con demerito coloro che alla data dello scrutinio risultano sospesi cautelarmente dal servizio;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1 lettera a), b) e c), del decreto legislativo n. 235 del 2012;
c) sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave di quella pecuniaria.

In tutti questi casi, la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, nel caso di positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti.

In particolare, si precisa che, per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria (purché, ovviamente si tratti della medesima mancanza), il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (biennio o triennio) fissato dalle norme di riferimento.

Pertanto, il periodo di osservazione (biennio o triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla casistica sopraindividuata.